REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Sezione civile

composta dai magistrati

dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Donatella Aru Consigliere

dott. Emanuela Cugusi Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 402 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 promossa da:

[redacted]), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello anche disgiuntamente all'avv. Angelo Serra,

appellante

contro

[redacted]

appellata

OGGETTO: nullità del contratto e ripetizione di indebito.

All'udienza del 15-09-2026 la causa è tenuta a decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

1) nel caso in cui la Corte ritenga la polizza per cui è causa non obbligatoria, si chiede venga disposto rinvio alla Corte di Giustizia CE per i motivi di cui all'atto d'appello;

2) nel merito, riformare la sentenza di primo grado accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado da intendersi qui integralmente trascritte;

3) con vittoria di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone per l'appello e dell'avv. Angelo Serra per il primo grado quale antistatari.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

1) nel merito, respingere, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da [redacted] in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 319/2024 emessa il 10-10-2024, depositata il 14-10-2024, in causa n. [redacted]
2) nel merito, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata, respingere comunque le domande formulate da [redacted], in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, IVA e CPA anche del secondo grado di giudizio.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. [redacted] il Tribunale di Oristano respingeva la domanda proposta da [redacted] nei confronti della [redacted] s.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità parziale, ai sensi dell'art. 125 bis c. 6 e 7 TUB, del contratto di prestito personale n. 6254264, concluso con la convenuta in data 10-06-2013, in quanto indicante un TAEG

errato di 12,33% invece che 14,39%; le spese erano poste integralmente a carico dell'attore soccombente.

[redacted] proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., lamentando la mancata inclusione del costo dell'assicurazione, stipulata contestualmente al finanziamento, nella determinazione del TAEG, che risultava pertanto errato e doveva essere sostituito dal tasso minimo BOT, con conseguente necessità di ricalcolo del piano di ammortamento; chiedeva altresì la restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto.

A fondamento della domanda la parte deduceva che la polizza assicurativa associata al finanziamento aveva carattere obbligatorio, stante la connessione tra i due negozi e il fatto che l'indennizzo fosse stato parametrato al debito residuo sicché il relativo costo doveva essere enunciato nel contratto di finanziamento a norma degli artt. 121, 124 TUB.

Costituendosi, la banca eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per valore del giudice adito; nel merito, propugnava la tesi della natura facoltativa della polizza, i cui costi erano stati correttamente prospettati al cliente all'atto della stipulazione del finanziamento, comparandoli con i costi previsti in assenza di copertura assicurativa.

Disposto il mutamento del rito in ordinario, in considerazione della natura e complessità delle questioni oggetto di causa e dell'eventuale necessità di consulenza tecnica, il primo giudice in primo luogo dichiarava tardivamente proposta l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto sollevata oltre i dieci gg. prima dell'udienza di comparizione, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 702 bis c. 4 e 38 c. 1 c.p.c., e non rilevabile d'ufficio.

In ogni caso, osservava il giudicante, la parte del rapporto in contestazione riguardava la misura del TAEG e quindi la non debenza dei costi e degli interessi previsti in contrato in misura superiore ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 comma 1 c.p.c.

Quanto al merito della domanda, il tribunale considerava incontestato che il TAEG riportato nel documento di sintesi del contratto di prestito personale, pari a 12,33%, non

includesse il costo relativo alla polizza assicurativa CL/12/[redacted] contestualmente stipulata con la società [redacted] a tutela del credito per i casi di morte, infortunio, malattia e perdita del lavoro, incluso il quale il TAEG sarebbe stato pari a 14,39%.

Richiamava indi il disposto del comma 6 dell'art. 125 bis TUB *ratione temporis* vigente laddove prevede la nullità della clausola non contenente i costi a carico del consumatore previsti dall'art.121 comma 1 lettera e) TUB, nella versione introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, ovvero gli interessi e tutti i costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese connesse al credito, ivi compresi i costi derivanti dai servizi accessori, quali i premi assicurativi, se necessari per ottenere il credito.

Per verificare se, nella specie, il costo della copertura assicurativa fosse stato imposto dall'intermediario quale requisito necessario per l'erogazione del finanziamento, il primo giudice, escluso il riferimento alla qualificazione formale adottata in contratto, faceva ricorso agli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario e, segnatamente, alle seguenti circostanze: a) la contestualità cronologica della conclusione dei due contratti; b) la durata della copertura assicurativa, corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento; c) la previsione di un capitale o di un indennizzo parametrato al debito residuo; d) il pagamento del premio anticipatamente a cura del debitore; e) la coincidenza tra la posizione di contraente e quella di beneficiario della polizza in capo alla società finanziaria; f) l'attribuzione al creditore di una remunerazione rilevante per il collocamento della polizza e la stipulazione di polizze collettive.

La presunzione di obbligatorietà ricavabile da detti elementi, la cui allegazione era onere del debitore, costituiva una presunzione semplice, superabile – secondo il tribunale – da parte dell'intermediario con la prova di avere offerto al cliente la facoltà di scegliere la

stipulazione con o senza polizza oppure di avere offerto ad altri clienti di pari merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento in assenza di assicurazione o, ancora, di avere assicurato al cliente il diritto di recesso per tutto il corso del finanziamento senza applicazione di costi aggiuntivi.

Ciò premesso, il primo giudice riscontrava la sussistenza di tutti gli indici dell'obbligatorietà della polizza sottoscritta dal [redacted] contestualmente al contratto di prestito personale, con la precisazione che la [redacted] aveva percepito, in qualità di intermediario, una remunerazione significativa per la distribuzione del prodotto assicurativo, pari al 49% del valore del premio.

Tuttavia, a detta del giudicante, la banca forniva la prova contraria della presunzione di obbligatorietà, essendo rimasto provato (pag. 5 contratto) che il debitore aveva ricevuto sufficiente informativa circa le condizioni da sostenere sia nel caso di credito assistito da polizza sia nel caso di credito privo di polizza aggiuntiva.

Tale circostanza, a giudizio del tribunale, assolveva allo scopo perseguito dal legislatore di rendere trasparente l'erogazione del credito. Di contro, non si rivelavano utili i contratti prodotti dalla convenuta in comparazione, atteso che, seppure stipulati nello stesso periodo, presentavano parametri significativamente diversi da quello oggetto di causa quanto alla misura del TAN, alla durata e all'importo finanziato; neppure la previsione del diritto di recesso serviva a superare la presunzione di obbligatorietà giacché limitata all'arco temporale di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

In considerazione del parametro informativo offerto dalla banca, il primo giudice concludeva per la natura facoltativa della polizza sottoscritta dal [redacted] e respingeva la domanda.

Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello [redacted], deducendo l'erronea applicazione dell'art. 121 TUB, nella versione successiva alla modifica introdotta

con d.lgs. n. 141/2010, nella parte in cui il tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di tutti gli indici presuntivi circa l'obbligatorietà della polizza associata al contratto di credito, concludeva per la natura facoltativa della stessa sul presupposto che fosse sufficiente la mera informativa sui costi effettivi in luogo dell'offerta di diverse condizioni contrattuali con o senza copertura assicurativa.

Ha obiettato l'appellante che la produzione della documentazione informativa non integrava la prova che la banca, come era suo onere per superare la presunzione, avesse offerto al debitore la possibilità alternativa di stipulare il contratto di credito privo di assicurazione.

Si è costituita [redacted] s.p.a., chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

In limine alla precisazione delle conclusioni, l'appellante ha fatto istanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiarire: "*Se siano applicabili alle parti di un contratto di finanziamento e del collegato contratto di assicurazione stipulato contestualmente la Direttiva UE2008/48 nonché le Linee Guida UE dell'8-05-2012 e che quindi se una polizza assicurativa sottoscritta contestualmente ad un contratto di finanziamento sia da considerarsi facoltativa se non preveda il diritto di recesso senza alcun limite per tutta la durata del contratto, ed in particolare se limiti il diritto di recesso solo ad un ridotto periodo iniziale, di norma di 30 giorni, a fronte di una durata contrattuale pluriannuale";*

"se contrasti con la Direttiva UE 2008/48 nonché con le Linee Guida UE del 8/5/2012 la prassi ABF di considerare facoltative le polizze se sono depositati altri contratti con condizioni simili senza polizza";

"se contrasti con la Direttiva UE 2008/48 nonché con le Linee Guida UE del 8/5/2012 la prassi di considerare facoltative le polizze semplicemente perché cosi sono qualificate in contratto";

"se contrasti con la Direttiva UE 2008/48 nonché con le Linee Guida UE del 8/5/2012 la prassi di allegare al contratto già firmato un foglio non firmato, finalizzato a contenere "informazioni aggiuntive", ove invece è indicato un secondo TAEG, diverso da quello indicato nel IEBCC, o altre informazioni che si contrappongono con le "informazioni di base";

"se contrasti con la Direttiva UE 2008/48 nonché con le Linee Guida UE del 8/5/2012 la prassi del Tribunale di Milano e della CdA di Roma per le quali né la direttiva 2008/48/CE né l'ordinamento interno (art. 125 bis - d.lgs. 141/2010) possono essere applicati nel senso di privare il creditore di interessi e spese in caso di errata indicazione del TAEG, in violazione dei principi delle sentenze C-472/23 e C-714/22".

La Corte, con ordinanza del 9-07-2026, ha ritenuto di non disporre il rinvio alla CGUE per le motivazioni da intendersi qui richiamate.

*

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Il tribunale ricostruisce correttamente il perimetro normativo e di elaborazione giurisprudenziale della questione.

In primis, l'irrilevanza della qualificazione di polizza facoltativa assunta in contratto, stante il carattere imperativo della previsione di nullità contenuta nell'art. 125 bis c. 7 Tub per il caso di indicazione scorretta del TAEG; inoltre, il disposto dell'art. 120 quinquies c. 2 e dell'art. 121 c. 2 Tub presuppongono indubitabilmente la verifica in concreto dell'eventuale necessità della polizza per ottenere l'erogazione del credito a determinate condizioni contrattuali (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia dell'ottobre 2009) così relegando a mera formalità la qualificazione espressa in contratto.

D'altronde la giurisprudenza dell'arbitro bancario è sostanzialmente consolidata (cfr. Collegio di Coordinamento nn. 10617-10620-10621/2017; n. 79/2018) nell'affermare che,

ancorché definita facoltativa, la polizza assicurativa può considerarsi obbligatoria sulla scorta di una serie di circostanze presuntive – riportate dal tribunale nella sentenza impugnata – superabili dall'intermediario con la prova di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG, da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza oppure di aver offerto ad altri clienti di pari merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento anche senza polizza assicurativa o, ancora, di aver attribuito al cliente il diritto di recedere dall'assicurazione per tutto il corso del finanziamento senza costi aggiuntivi.

La Suprema Corte di Cassazione ha, a sua volta, affermato - con riferimento alla disciplina antiusura e quindi alla dinamica del TEG - che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia va condotta conteggiando nella formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia tutte le spese addebitate (escluse imposte e tasse) per la concessione del credito (v. Cass. Civ. n. 8806/2017, n. 29501/2023, n. 21831/2025). In particolare, vanno incluse le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, da ritenersi in via presuntiva ad esso collegate in caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (v. Cass. Civ. n. 17466/2020, n. 3025/2022, n. 8806/2022, n. 29501/2023, n. 3460/24).

Ciò posto, la valutazione espressa in conclusione dal primo giudice non può essere condivisa.

Riconosciuta la sussistenza di tutti gli indici presuntivi del carattere obbligatorio della polizza *de qua* - e cioè a) la contestualità cronologica della conclusione dei due contratti; b) la durata della copertura assicurativa, corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento; c) la previsione di un capitale o di un indennizzo parametrato al debito residuo; d) il pagamento del premio anticipatamente a cura del debitore; e) la coincidenza tra la posizione di contraente e quella di beneficiario della

polizza in capo alla società finanziaria; f) l'attribuzione al creditore di una remunerazione rilevante per il collocamento della polizza - il tribunale ha poi confermato la qualificazione di polizza facoltativa espressa in contratto sul presupposto che la banca avesse chiaramente illustrato al cliente, in via comparativa, il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui avesse sottoscritto anche la polizza accessoria al credito sia nel caso non lo avesse sottoscritto, deducendo tale circostanza dalla pag. 5 del contratto ove l'intermediario aveva rappresentato che il costo totale del credito in assenza di polizza sarebbe stato pari ad euro 8.897,61, mentre, in caso di sottoscrizione della polizza facoltativa sarebbe stato pari ad euro 9.944,11, con un'incidenza del servizio assicurativo di euro 1.046,50, pari al costo indicato in contratto a titolo di premio, senza variazione delle ulteriori condizioni di finanziamento.

Di contro, non erano considerati elementi idonei a superare la presunzione di obbligatorietà i contratti offerti in comparazione dalla banca, attesa la diversità delle condizioni ivi contenute rispetto a quelle del contratto *de quo*, di talché - anche a prescindere dall'assenza di un riscontro oggettivo con il merito creditizio dei soggetti con cui erano stati stipulati – non poteva ricavarsi la prassi della banca di offrire ai clienti l'alternativa del credito con o senza polizza. Parimenti irrilevante ai fini della natura della polizza era la previsione del diritto di recesso, cui era previsto però un limite temporale.

Orbene, non vi è contestazione circa la sussistenza di tutti gli elementi individuati dal tribunale a favore della natura obbligatoria. La banca non ha proposto argomenti di segno contrario neppure per contrastare l'esclusione, nella specie, degli altri due dati allegati dalla banca per vincere la presunzione e cioè (i) l'aver offerto ad altri clienti con il medesimo merito creditizio le stesse condizioni di finanziamento anche senza contratto di assicurazione (ii) l'aver previsto in contratto un diritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finanziamento, senza limiti temporali, di modo che non

siano configurabili costi aggiuntivi fissi per un certo periodo di tempo.

La questione dirimente è dunque ristretta alla circostanza se la banca avesse concretamente offerto al [redacted] le stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, comparandone i costi, proposta che deporrebbe per la natura facoltativa della stessa.

La decisione di primo grado si basa sulla prospettazione dei costi, con o senza polizza, contenuta a pag. 5 del contratto, che, ad avviso del tribunale, soddisferebbe la finalità di trasparenza perseguita dalla legislazione in materia.

In realtà, la finalità di trasparenza non è il fine ultimo bensì la modalità con cui deve essere rivolta l'offerta di diverse opzioni contrattuali, che nella specie è invece mancata.

Come acutamente osservato da Cass. n. 8806/2017, "*normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti – nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzie ricomprese – dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) al mercato dei clienti*", con la conseguenza che il contratto, anche se articolato in più sezioni, è unico e costituisce sostanzialmente un'unica offerta.

Invero, posto che le disposizioni di cui agli artt. 120, 121 Tub, sopra richiamate, prevedono l'accertamento in concreto dei costi da inserire nel TAEG - parallelamente a quanto stabilito dalle istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG - la valutazione della prospettazione dei costi assunti nelle diverse offerte contrattuali (con o senza polizza) deve essere condotta avuto riguardo alle concrete modalità di offerta del prodotto (cfr. Cass. n. 8806/2017).

Il contratto sottoscritto dal [redacted] rientra pienamente nell'ipotesi di c.d. offerta a pacchetto, caratterizzata dall'assemblaggio di più schede riunificate dalla "richiesta di finanziamento" ove sono richiamate come vincolanti le condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", da intendersi quale frontespizio

del presente contratto di finanziamento (pag. 7 contratto), che include già il costo della polizza assicurativa.

La modulistica in cui si articola il pacchetto è ovviamente predisposta dalla banca e prevede unicamente la stipulazione dell'assicurazione. Le informazioni aggiuntive stese in calce al documento informazioni europee (pag. 5), contenenti l'esposizione dei costi con o senza polizza, si limitano ad annunciare quale è il costo dell'assicurazione, ma non concretano certamente una differente proposta contrattuale di finanziamento rispetto a quella offerta nella richiesta precompilata (pag. 7) sottoposta al consumatore.

In accoglimento della domanda attrice, deve dunque dichiararsi che il TAEG del 12,33% esposto in contratto non corrisponde a quello reale, in quanto non comprende il premio della polizza obbligatoria sottoscritta dal [redacted] contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 121 c. 2 e 125 bis c. 6 e 7 Tub, il contratto che riporta il TAEG errato è affetto da nullità parziale e "*il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali ... nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese*".

La consulenza tecnica espletata nel presente grado ha stimato nel 14,87% il TAEG reale ed ha rielaborato il piano di ammortamento secondo il TAEG rideterminato a norma dell'art. 125 bis Tub, ottenendo un debito complessivo pari ad euro 19.194,84 a fronte dell'importo di euro 23.248,00 pagata dal [redacted] e documentata in atti.

La differenza, pari ad euro 4.053,16, costituisce un indebito che la banca finanziatrice deve restituire a [redacted].

Le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte appellata non sono condivisibili per i seguenti motivi: a) l'importo totale del credito è indicato in contratto in euro 18.994,39 (pag. 1) e detto importo è stato correttamente assunto dal c.t.u. a base del calcolo (v. pag.

5 consulenza d'ufficio), nel quale sono state computate le rate di euro 332,00 mensili documentate dall'attore (v. doc. 27 fascicolo appellante), giungendo al "*secondo termine dell'equazione pari ad euro 17.751,89*" secondo il TAEG effettivamente applicato; b) il TAEG rideterminato ai sensi dell'art. 125 bis non contempla oneri a titolo di commissioni o altre spese; c) l'onere assicurativo è stato incluso nel calcolo del TAEG su disposizione della Corte, che ha ritenuto la polizza obbligatoria.

Quanto all'osservazione del c.t.p. di parte appellante, è appena il caso di rilevare come l'importo netto erogato dal medesimo individuato (euro 17.751,89) corrisponde a quello calcolato dal c.t.u. all'esito del calcolo del TAEG effettivamente applicato.

L'appello deve dunque essere accolto, dichiarando la nullità parziale del contratto 10-06-2013 relativamente alla clausola che indica il TAEG pari a 12,33% e condannando [redacted] in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [redacted] della somma di euro 4.053,16, oltre interessi legali dalla domanda; non può essere attribuita la rivalutazione monetaria stante l'assenza di allegazioni sul maggior danno.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in base allo scaglione già individuato in primo grado, tenuto conto anche della domanda di nullità (v. Cass. n. 7598/2026), sono poste a carico dell'appellate al valore medio per le prime due fasi e al minimo per le altre fasi, tenuto conto dell'attività espletata.

Le spese di c.t.u., già liquidate, sono poste a carico della banca.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in accoglimento dell'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] del Tribunale di Oristano, dichiara la nullità parziale del contratto di finanziamento, stipulato il 10-06-2013 tra [redacted] e la [redacted].,

relativamente alla clausola che indica il TAEG pari a 12,33% e condanna [redacted], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [redacted] della somma di euro 4.053,16, oltre interessi legali dalla domanda;

2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 3.387,00 per compensi del primo grado ed euro 4.782,00 per compensi del presente grado, oltre quanto previsto per legge;

3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.

Così deciso in Cagliari il 18-09-2026.

Il Presidente rel.

dott. Maria Teresa Spanu